



**I.C.S. Nardò Polo 3 - Pantaleo Ingusci**  
**C.F. 91025810754 C.M. LEIC89800L**

A50E573 - Istituto Comprensivo Nardo' polo 3

Prof. 0000797/E del 21/02/2024 08:02

	<p><b>ISTITUTO COMPRENSIVO P</b> <b>“P. Ingusci”</b> indirizzo musicale Via XX Settembre – 73048 - NARDO' (Lecce) Tel. 0833/871017 COD. Mecc. LEIC89800L C.F. 91025810754 Email: <a href="mailto:LEIC89800L@istruzione.it">LEIC89800L@istruzione.it</a> Pec: <a href="mailto:LEIC89800L@pec.istruzione.it">LEIC89800L@pec.istruzione.it</a> sito web: <a href="http://www.comprensivonardo3.edu.it">www.comprensivonardo3.edu.it</a></p>	
--	--	--

Ai Docenti dell'Istituto  
Al personale ATA  
Al DSGA  
Al sito web  
Al registro elettronico

**Oggetto: Fasce di reperibilità per le visite fiscali in caso di assenze per malattia del dipendente -  
Messaggio INPS 4640 del 22/12/2023.**

Si comunica a tutto il personale che il TAR del Lazio, con sentenza n. 16305, pubblicata il 3 novembre 2023, ha annullato l'articolo 3 del Decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della Pubblica amministrazione, che così dispone: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L'obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”.

Il TAR Lazio ha dichiarato incostituzionale la differenza fra gli orari delle visite fiscali tra dipendenti pubblici e privati. Secondo il tribunale amministrativo, prevedere orari diversi per i controlli per i dipendenti in malattia tra settore pubblico (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e settore privato (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19) “ha determinato una disparità di trattamento del tutto ingiustificata fra i dipendenti pubblici e quelli del settore privato”. Inoltre, il TAR ha ritenuto che “un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell'art. 3 della Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza”.

Fatte queste premesse, l'INPS, con [messaggio 4640 del 22/12/2023](#), ha disposto che, nelle more dell'emanazione di un nuovo Decreto ministeriale (o dell'eventuale riforma della sentenza del TAR), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell'articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato anche nella sentenza, **le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).**

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico  
**f.to Dott.ssa Eleonora LONGO**  
Firma autografa omessa ai sensi  
e per gli effetti dell'art. 3, c.2 D. Lgs. n. 39/93